

## LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DEL PARERE DI CONGRUITA' AI SENSI DELL'ART. 2233 DEL CODICE CIVILE a cura dell'ODCEC di Cremona

### RIFERIMENTI NORMATIVI – GIURISPRUDENZIALI

L'art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, prevede che le nuove disposizioni in tema di liquidazione dei compensi sulla base dei parametri debbano trovare applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto (23 agosto 2012).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17406 del 12 ottobre 2012 hanno evidenziato che *“per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”*.

L'art. 9 del Decreto “Liberalizzazioni” non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configurino un’ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito tra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 2233 Codice Civile (rif. PO 28/2012 del 1° febbraio 2012).

L'art. 636, comma 1, C.P.C. prevede che la domanda di procedimento di ingiunzione relativo a parcelle per prestazioni e spese sia corredata dal parere della competente associazione professionale.

Il Consiglio dell’Ordine, per il tramite della Commissione Liquidazione Parcelle e rilascio Pareri di Congruità, provvede, su istanza dell’iscritto (redatta secondo le modalità di seguito dettagliate) o su richiesta del giudice (art. 12 DPR n. 139/2005), al rilascio di parere di congruità degli onorari applicati. Essendo state abrogate le tariffe professionali per le fattispecie di cui trattasi, il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine non potrà addivenire alla determinazione del valore puntuale del compenso che potrà essere riconosciuto all’iscritto; alla luce dell’attuale normativa e per le casistiche di cui infra, la liquidazione dei compensi compete esclusivamente all’organo giurisdizionale. Verrà, quindi fornito un parere circa la congruità degli onorari, nel loro complesso, rispetto ai parametri per la liquidazione giudiziale del compenso di cui alla Tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (relativamente alla materia giuslavoristica il riferimento sarà invece al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46).

In presenza di onorario pre-concordato, il parere verterà sull’effettiva applicazione, da parte dell’iscritto, di quanto pattuito con il cliente.

Laddove la circostanza di pre-concordato sia evidenziata, da parte dell’iscritto, attraverso la produzione di documentazione idonea a comprovare una pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi, come pure nella loro effettiva accettazione da parte del cliente, il parere si incentrerà sulla verifica e conferma di tali presupposti.

### MODALITA' DI RICHIESTA DEL PARERE DI CONGRUITA'

L’istanza per il rilascio di parere di congruità, ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile, deve essere presentata utilizzando il format all’uopo predisposto e disponibile sul sito dell’Ordine al link modulistica.

La richiesta di parere di congruità deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. relazione illustrativa sull'attività svolta a schema libero;
2. tabella di dettaglio dei compensi;
3. parcella già inviata al cliente ovvero proposta di parcella in duplice copia;
4. eventuali documenti aggiuntivi (tra cui, in caso di pre-concordato, copia del preventivo accettato dal cliente o di altra documentazione atta a comprovare l'esistenza di una situazione di fatto assimilabile);
6. n. 2 marche da bollo.

Qualora per il medesimo cliente siano state emesse più parcelle/proposte di parcella, per le quali si intende richiedere parere di congruità, può essere presentata un'unica istanza.

Si precisa che non possono essere prese in considerazione richieste di rilascio di parere di congruità prive della "tabella di dettaglio dei compensi" compilata in ogni parte nonché di una breve ma esauriente relazione illustrativa dell'attività svolta, ad eccezione del caso in cui sia presente ed allegato il preventivo accettato dal cliente.

Con riguardo alla relazione illustrativa dell'attività svolta, si evidenzia che questa dovrà contenere elementi utili ad evidenziare:

1. oggetto e obiettivi dell'incarico conferito;
2. durata dell'incarico: data iniziale e finale;
3. descrizione dello svolgimento della pratica;
4. eventuale supporto fornito dal cliente;
5. risultato economico dell'attività svolta ed eventuali vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente, ex art. 17 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;
6. incarico non giunto a compimento ed eventuali motivazioni;
7. motivazioni atte a supportare la richiesta di applicazione di maggiorazioni o riduzioni, ex art. 18 D.M. 20 luglio 2012, n. 140;
8. altre osservazioni, documenti, attestazioni o elementi per la migliore identificazione delle prestazioni eseguite, del calcolo degli onorari e di tutti gli elementi utili per la concreta determinazione degli onorari medesimi ed in particolare:

- *espressa indicazione del valore della pratica, ex art. 17 D.M. 140/2012;*
- *articolo, comma, riquadro di cui al D.M. 140/2012;*
- *in caso di rimborso di spese di trasferta, va allegata la stampa della pagina internet [www.aci.it](http://www.aci.it) sezione "servizi online – costi kilometrici" e, per la distanza percorsa, la stampa della pagina internet [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) sezione "itinerari";*
- *in caso di precedenti incarichi, conferiti dal medesimo cliente ed aventi identico oggetto, indicazioni relative a parcelle quietanzate a questi riferite e qualunque altro elemento atto ad evidenziare l'esistenza di una abitudine nelle prestazioni e nell'accettazione dei relativi compensi da parte del cliente.*

Non sono oggetto di parere di congruità le spese vive sostenute dall'iscritto.

## PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' E RILASCIO DEL RICHIESTO PARERE

Il parere di congruità sugli onorari applicati richiesto dall'iscritto ovvero dall'autorità giudiziaria, viene rilasciato dal Consiglio direttivo dell'Ordine, con specifica delibera numerata e datata, sentito in merito l'esito della verifica preliminare posta in essere dalla specifica Commissione Liquidazione Parcelle e rilascio Pareri di Congruità. Il Consiglio direttivo procederà comunque ad una seppur sommaria ulteriore verifica dei documenti contenuti nel fascicolo formato dal consigliere referente della Commissione Liquidazione Parcelle e rilascio Pareri di Congruità. Alla delibera assunta verrà

data pubblicità tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

## ESITO DEL PARERE CONTENUTO NELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL'ORDINE

Come già sottolineato, il parere di congruità è volto ad accertare la coerenza dell'onorario richiesto rispetto alla lettera di incarico ovvero ad una dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi ovvero, in assenza o inapplicabilità di quanto precede, ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012, per le sole casistiche ad esso riconducibili.

La certificazione, nei casi in cui venga riconosciuta la congruità, conterrà:

- una generica indicazione di coerenza rispetto all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, laddove la stessa sia stata verificata a seguito della loro applicazione alle casistiche ad esso riconducibili;
- una generica indicazione di coerenza di comportamento rispetto a quanto contrattualmente stabilito tra le parti con la redazione e sottoscrizione per accettazione della lettera di incarico;
- una generica indicazione di coerenza di comportamento rispetto ad una dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi.

La certificazione, nei casi in cui non venga riconosciuta la congruità, conterrà:

- una generica indicazione di non congruità;
- ovvero, laddove possibile, una indicazione dell'importo massimo che si potrebbe ritenere congruo in base all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, per le sole casistiche ad esso riconducibili o sulla base di dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi.

Si precisa che in nessun caso l'esito potrà contenere un dettaglio di liquidazione in quanto si ritiene che, allo stato attuale della normativa, questa potrà essere disposta esclusivamente dall'autorità giudiziaria.

A sostegno di questa interpretazione si richiama il PO 138/2015 del 12/06/2015 indirizzato al Consiglio dell'ODCEC di Roma.

## CONSIDERAZIONI FINALI

Si evidenzia, come l'attuale quadro normativo imponga la necessità della redazione e sottoscrizione della lettera di incarico anteriormente all'inizio dello svolgimento dell'attività professionale; ciò sia a tutela delle ragioni dell'iscritto sia per il rispetto della normativa cogente, tra cui quella relativa agli obblighi antiriciclaggio.

Approvate con delibera del Consiglio direttivo dell'Ordine del 29/11/2022